

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Emendamenti C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	57
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 (<i>Esame e rinvio</i>) .	59
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo base del relatore</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.50.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Emendamenti C. 1415-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e i subemendamenti 0.1.1500.1 Di Pietro e 0.1.973.1 Samperi non presentano profili

critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011.

Doc. LVII, n. 4-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, che si fonda su valutazioni completamente diverse da quella che è la realtà dei fatti.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che il documento in esame nasca da premesse errate e si fonda su valutazioni non condivisibili. Esso si caratterizza per una disomogeneità dei contenuti, come d'altronde è avvenuto per la manovra economica del Governo.

Si sofferma, a titolo esemplificativo, sul richiamo al settore delle infrastrutture: si

tratta, com'è noto, di una tematica *in fieri* su cui non vi sono stati interventi concreti e risolutivi da parte dell'Esecutivo.

Ritiene invece che l'esame della nota di aggiornamento al DEF sarebbe potuta essere un'utile occasione di riflessione se fosse stato presente un rappresentante del Governo alla seduta della Commissione e se fosse stato evidenziato con maggiore chiarezza quali sono stati gli aggiornamenti rispetto al DEF e quali riflessi vi sono per il Paese.

Sottolinea come, nonostante il lavoro attento svolto dal relatore nella definizione di una proposta di parere, permanga una situazione deficitaria, in cui non si affrontano realmente i temi in questione, quali quelli delle infrastrutture, delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) nel richiamare la dichiarazione di voto testè preannunciata dal collega Bressa, intende richiamare una delle premesse della proposta di parere in cui si evidenzia «la variazione in senso negativo delle previsioni di crescita dell'economia italiana, seppur inferiore e meno impattante rispetto ad altri Paesi (...)». Si chiede, in proposito, come si possa definire in tal modo un valore del PIL pari allo 0,7 per cento, qual è quello dell'Italia, rispetto al valore dell'1,6 per cento della media dell'area euro, del 2,9 per cento della Germania o dello 0,8 per cento della Spagna: si tratta di dati oggettivi che non possono essere travisati.

David FAVIA (IdV) esprime il voto decisamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore che, a suo avviso, appare incoerente e non tiene conto neanche delle recenti decisioni delle principali agenzie di *rating* che hanno declassato l'Italia, così come molte regioni ed enti locali italiani, anche se virtuosi, per analogia con lo Stato: tali decisioni sono state tutte fondate sulla debolezza della situazione politica italiana. Diversamente, la Spagna non ha subito tale declassamento.

Non condivide, pertanto, l'impostazione della proposta di parere che, nelle pre-

messe, reca affermazioni in cui si sottolinea come nella recente manovra economica « siano state varate importanti misure per innalzare il potenziale di crescita dell'economia, tra cui gli incentivi, attraverso il Fondo Infrastrutture, per la dismissione delle partecipazioni degli enti locali nelle società che erogano servizi pubblici, i provvedimenti a favore di un ammodernamento della normativa in materia di società pubbliche e società *in house* e ulteriori disposizioni per la semplificazione amministrativa, la liberalizzazione e la riduzione della burocrazia, a beneficio delle imprese, soprattutto di quelle di medie e piccole dimensioni ».

Ritiene, infatti, che tali interventi non abbiano alcuna connessione con la crescita dell'economia.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per aver svolto un lavoro che non è mai facile.

Ritiene importante sottolineare come vi sia una scelta di continuità dell'azione di Governo che in quest'ambito viene ribadita. Respinge dunque gli interventi critici finora svolti dai colleghi rispetto a misure di riforma come quelle in atto.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Ritiene che la proposta di parere metta bene in luce come tutti gli atti finora assunti hanno seguito la direzione di una maggiore stabilizzazione della finanza pubblica e della tenuta dei bilanci, richiamando fatti e non opinioni.

Piergusido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda come il documento in esame faccia riferimento, in particolare, agli effetti della manovra economica adottata nel corso dell'estate. Da allora vi sono stati molti altri accadimenti, tra cui il decreto-legge sullo sviluppo, su cui si sta lavorando intensamente proprio in questi giorni.

Nella proposta di parere ha dunque ritenuto opportuno evidenziare tali aspetti e le sollecitazioni per il futuro.

David FAVIA (IdV) ribadisce che, a suo avviso, tali misure non hanno una connessione diretta con la crescita dell'economia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012.

Atto n. 403.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale trasmesso per il parere alle Camere, composto da un solo articolo, fissa nel numero di 48.806 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all'estero per l'accesso ai corsi universitari in Italia per l'anno accademico 2011-2012.

Viene così confermata sostanzialmente l'entità della quota di ingressi autorizzati per l'anno accademico 2010-2011 (48.877) dal decreto del Ministro degli affari esteri del 3 agosto 2011. Nell'anno accademico

precedente erano stati autorizzati 51.420 ingressi (Decreto Ministeriale 9 marzo 2010).

Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei (41.930 unità, contro le 42.482 dell'anno scorso) e l'altra presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.876 unità, contro 6.395 dell'anno passato).

Viene specificato che l'accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. L'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane sono disciplinati dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998.

Tale disposizione sancisce in via generale la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione universitaria ed il diritto allo studio. L'accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all'estero viene contingentato nei limiti del numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno; sul relativo schema le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto alle Camere (articolo 39, comma 4).

L'articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce più dettagliatamente le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l'anno successivo e per l'emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno. In particolare, i

singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell'anno seguente. Sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio. Con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

Le procedure per l'immatricolazione degli studenti stranieri sono determinate periodicamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordate con i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Con Nota ministeriale del 18 maggio 2011 sono state diramate le indicazioni per l'accesso ai corsi universitari (ivi compresi master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione non mediche) nel triennio 2011-2014.

Oltre a definire gli adempimenti per l'immatricolazione, il documento stabilisce, conformemente a quanto previsto negli anni scorsi, che visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso ed almeno due nei successivi, fatti salvi gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente attestati. Visti e permessi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

In occasione dell'iscrizione e del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti (computati in 417,3 euro mensili). La prima applicazione dell'articolo 39 del testo unico è avvenuta nel 2000, con la quantificazione di 20.220 visti di ingresso

disponibili per l'anno accademico 2000-2001 (Decreto Ministeriale 10 novembre 2000). L'anno successivo il numero massimo di visti è stato fissato in 22.019 unità per l'anno accademico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 19 dicembre 2001).

Dopo alcuni anni (il 26 luglio 2005), il Ministro degli affari esteri ha presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto per l'anno accademico 2005-2006 che stabiliva il numero di 40.268 visti. Il decreto non è stato pubblicato. È stato, invece, pubblicato il decreto flussi per gli studenti stranieri per il successivo anno accademico 2006-2007 che fissava in 47.128 il numero massimo di visti: 41.351 per l'accesso all'università e 5.777 alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Decreto Ministeriale 11 ottobre 2006).

Viceversa, non risulta pubblicato il decreto per il 2007-2008, presentato alle Camere per il parere. Lo schema prevedeva 52.497 visti di ingresso, suddivisi in 46.272 per le università e 6.224 per le altre istituzioni. Peraltro, in sede di presentazione del successivo decreto, la relazione illustrativa segnalava che la mancata emanazione dei decreti per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2008-2009 non aveva inficiato la regolare emissione dei visti ed era stata causata dalla tardiva definizione da parte delle università dei limiti massimi delle domande di iscrizione.

Successivamente, sono stati emanati il decreto per l'anno accademico 2009-2010, che ha fissato in 51.420 il numero massimo di visti: 45.210 per l'accesso ai corsi universitari e 6.210 presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (decreto ministeriale 9 marzo 2010) e il decreto per l'anno accademico 2010-2011: 48.877 visti, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari e 6.395 per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (decreto ministeriale 3 agosto 2011).

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime un giudizio negativo sulla politica del Governo in materia di immigrazione e determina-

zione dei flussi di ingresso degli stranieri. Come il suo gruppo ha già avuto modo di sottolineare con la risoluzione 7-00478 Zaccaria, discussa dalla Commissione tra aprile e giugno scorsi, l'attuale Governo si rifiuta di pianificare i flussi di ingresso degli stranieri, come richiesto dalla legge, limitandosi ad adottare decreti riguardanti profili settoriali della materia, come quello in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che la Commissione, discutendo della risoluzione 7-00478 Zaccaria, ha chiesto al Governo di fornire chiarimenti e di illustrare la sua linea politica in materia di immigrazione. La richiesta non ha tuttavia avuto seguito. Auspica pertanto che nella prossima seduta sia presente un rappresentante del Governo che possa illustrare gli orientamenti complessivi del Governo stesso in materia di flussi di immigrazione.

Donato BRUNO, *presidente*, sottolinea che le questioni dell'immigrazione sono toccate dal provvedimento in esame solo indirettamente e sotto un aspetto molto specifico e settoriale. Assicura peraltro che si adopererà affinché alla prossima seduta sia presente un rappresentante del Governo.

Maria Elena STASI (PT) fa presente che il decreto in esame ha carattere di ordinaria amministrazione, non essendo espressione di una scelta politica generale di quantificazione del numero dei visti di ingresso: questi si basano infatti sulle disponibilità di posti comunicate al Governo dalle università e dagli altri istituti di istruzione.

Isabella BERTOLINI (PdL) ricorda che il tema è già stato affrontato dalla Commissione poche settimane fa nell'ambito della discussione delle due risoluzioni presentate in materia di programmazione dei flussi migratori (7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini). Ritiene pertanto inopportuno, se non per una polemica strumentale, riprendere il discorso a così breve tempo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che i componenti la Commissione preferiscono attendere lo svolgimento dell'indagine conoscitiva programmata nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento in titolo prima di svolgere i propri interventi in sede di discussione preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice, deputata Lorenzin, ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge in titolo del quale propone l'adozione come testo base (*vedi allegato 2*). L'on. Lorenzin, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, illustrerà il testo nella prossima seduta. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011
(Doc. LVII, n. 4-bis).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni);

esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4-bis);

tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 in merito ai contenuti propri della nota di aggiornamento al DEF;

preso atto che nella Nota si evidenzia come le previsioni di crescita dell'economia italiana risentano negativamente dell'andamento della congiuntura economica internazionale;

preso altresì atto che la variazione in senso negativo delle previsioni di crescita dell'economia italiana, seppur inferiore e meno impattante rispetto ad altri Paesi, rende sempre più necessario arrivare ad un pieno completamento della manovra 2012-2014, così come peraltro nei propositi del Governo, che intende presentare al Parlamento come disegni di legge collegati alla prossima manovra finanziaria i provvedimenti in materia di infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni,

ricordato che nella Nota di aggiornamento si sottolinea come con la recente manovra economica siano state varate importanti misure per innalzare il potenziale di crescita dell'economia, tra cui gli incentivi, attraverso il Fondo Infrastrutture, per la dismissione delle partecipazioni degli enti locali nelle società che erogano servizi pubblici, i provvedimenti a favore di un ammodernamento della normativa

in materia di società pubbliche e società *in house* e ulteriori disposizioni per la semplificazione amministrativa, la liberalizzazione e la riduzione della burocrazia, a beneficio delle imprese, soprattutto di quelle di medie e piccole dimensioni,

considerato come all'interno delle due manovre finanziarie approvate negli ultimi mesi dal Governo e richieste con forza dalle istituzioni europee siano contenute specifiche disposizioni a favore degli enti locali che, adottando una corretta gestione delle risorse pubbliche e sulla base del principio di virtuosità, introdotto all'interno delle manovre stesse, risultano più efficienti di altri: questi vengono infatti sgravati, già dal 2012, dai vincoli del Patto di Stabilità;

evidenziato che le disposizioni sopra citate, congiuntamente ad altre misure introdotte dall'Esecutivo all'interno delle manovre finanziarie, produrranno certamente sia una maggiore stabilità dei conti pubblici, il cui riordino appare sempre più come passaggio cruciale per il risanamento delle finanze dello Stato, sia un miglioramento dei principali indicatori della sostenibilità delle finanze del paese,

tenuto conto che un miglioramento significativo dei saldi dei conti della Pubblica Amministrazione si potrebbe ottenere anche attraverso il contrasto al fenomeno della eccedenza di personale delle pubbliche amministrazioni, peraltro già previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001: fenomeno che, oltre a generare una inefficienza nel sistema produttivo e nel servizio

al cittadino, crea un costo aggiuntivo ai danni delle finanze pubbliche;

precisato che, come emerso dalla recente crisi del debito greco, il riordino dei conti pubblici rappresenta un passaggio obbligatorio per le economie nazionali per poter iniziare un percorso di crescita sostenibile ed efficace e che, in tale contesto, l'inserimento nella Costituzione del pareggio di bilancio, rappresenta un punto di estrema importanza e valenza,

tenuto conto a tal proposito che nella Nota di aggiornamento si evidenzia come

il Governo abbia iniziato il processo di revisione costituzionale per l'inserimento della regola di pareggio di bilancio nella Costituzione e che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei deputati hanno avviato l'esame in sede referente del relativo disegno di legge costituzionale del Governo (C. 4205 cost. e abbinate) il 5 ottobre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « promuovere » è sostituita dalla seguente: « garantire ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garan-

tire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici »;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: « nominano » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, »;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. »;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse

devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma primo, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la

lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista; »;

b) all'articolo 30, comma primo, lettera *e)*, dopo le parole « cancellando gli ultimi nomi » sono aggiunte le seguenti « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 33, comma primo, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista; »;

d) all'articolo 33, comma primo, lettera *e)*, dopo le parole « cancellando gli ultimi nomi » sono aggiunte le seguenti « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da

comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista. ».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: « nomina, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi, ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-

dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ».